



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 53/16/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
NUOVA RETE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “NUOVA RETE”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA  
NELL’ART. 5-TER, COMMA 6, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE N. 5/2015 DEL COMITATO REGIONALE PER LE  
COMUNICAZIONI EMILIA ROMAGNA)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale delle comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia Romagna sottoscritta in data 10 luglio 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTO l’atto di contestazione cont. n. 5/2015 datato 5 novembre 2015 e notificato in pari data alla società Nuova Rete S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Nuova Rete*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e Contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna è stata contestata - cont. n. 5/2015 - in data 5 novembre 2015 e notificata in pari data alla società sopra menzionata la violazione della disposizione contenuta nell’art. 5-ter, comma 6, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nei giorni 6, 7, 8, 10, 11 e 12 agosto 2015; in particolare, il predetto Comitato regionale per le comunicazioni ha contestato la messa in onda di

“telepromozioni aventi ad oggetto propaganda di servizi di cartomanzia e lotto” in fascia oraria non consentita.

## **2. Deduzioni della società**

La società Nuova Rete S.r.l. ha esperito l'accesso agli atti in data 17 novembre 2015 e in sede di audizione tenutasi in pari data ha preso atto di quanto contestato.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta il predetto Comitato regionale per le comunicazioni, con relazione datata 9 dicembre 2015, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 8.264,00, ai sensi dell'art. 51, commi 1, lett. c), 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/05.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

La società Nuova Rete S.r.l., effettivamente, è incorsa nella violazione dell'art. 5-ter, comma 6, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nelle giornate di programmazione televisiva sopra riportate è stata mandata in onda propaganda di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e relativa a beni e a servizi di cartomanzia di tipo interattivo *audiotex* e *videotex* tra le ore 7:00 e le ore 24:00.

Giova precisare, però, che la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 6, della delibera n. 538/01/CSP costituisce una misura regolamentare meramente attuativa del più generale divieto di trasmissione della propaganda di servizi *audiotex* e *videotex* tra le ore 7:00 e le ore 24:00 disposto dall'art. 1, comma 26, della legge n. 650/96.

Di conseguenza, ai fini della determinazione del *quantum* della sanzione da irrogare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 51, commi 1, lett. f), 2, lett. c) e 5, del d.lgs. n. 177/05, anziché quelle contenute nell'art. 51, commi 1, lett. c), 2, lett. a) e 5, del d.lgs. n. 177/05, come, invece, specificato dal Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 6, della delibera n. 538/01/CSP, la propaganda di servizi di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto di tipo interattivo *audiotex* e *videotex* non può essere trasmessa nella fascia oraria tra le ore 7:00 e le ore 24:00;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventidue/80) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30), al netto di ogni altro

onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

**C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società Nuova Rete S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2014 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa regolamentare contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) aumentata del triplo pari ad euro 7.746,90 (settemilasettecentoquarantasei/90) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Nuova Rete S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Nuova Rete*” - codice fiscale 02386640375 - con sede legale in Bologna (BO) alla via dell’Arcoveggio n. 49/5, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.746,90 (settemila-settecentoquarantasei/90) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell’art. 5-ter, comma 6 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 53/16/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 53/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci

